

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

RICOSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2018

REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/2001

(Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25 e s.m.i.)

Premessa.....	1
Vincoli	2
Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse stabili	3
Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse variabili	5
Incrementi contrattuali risorse stabili previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018	7
Risorse variabili	8
Risorse variabili soggette ai limiti	8
Risorse variabili non soggette ai limiti	9
Decurtazioni del Fondo	9
Sintesi della ricostituzione del Fondo risorse decentrate 2018 sottoposto a certificazione	12
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	12
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	12
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 2018	13

1

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane (più avanti Ente Parco) sono state redatte dal Responsabile dell'U.O. Affari contabili e personale, ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs. 165/2001, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e degli enti dipendenti della Regione Toscana, ha certificato la relazione sulla qualità della prestazione (RQP) per l'anno 2018, con validazione del 13 novembre 2019.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- L'Ente Parco ha sottoscritto il CCDI il 19 maggio 2010 (quadriennio 2006-2009) e gli accordi decentrati annuali sulla distribuzione delle risorse fino all'anno 2014 (1 ottobre 2015);
- Dopo il CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 non ha sottoscritto alcun CCDI per lo stesso periodo ed ha provveduto, in data 24 dicembre 2018, alla determinazione delle risorse decentrate 2015, 2016, 2017 e 2018 (certificate dal Collegio dei revisori in data 14 dicembre 2018) ed alla loro distribuzione con atti unilaterali con determinazioni del Direttore – Attività di Parco n. 101 del 5 novembre 2019 (anno 2015), n. 104 del 9 novembre 2019 (anno 2016) e n. 106 del 13 novembre 2019 (anno 2017). Le risorse relative all'anno 2018 sono state determinate secondo la disciplina contrattuale previgente ma non si è dato corso alla distribuzione ed al pagamento. Si rende pertanto necessario dare applicazione al CCNL e provvedere alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate, secondo quanto previsto dall'articolo 67 del CCNL 2016-2018, rideterminando l'anno 2018 e conseguentemente quantificando gli anni 2019 e 2020.

Vincoli

L'Ente Parco è un ente pubblico dipendente dalla Regione Toscana. Ad esso si applicano i vincoli stabiliti dalla legge nazionale e quelli disposti con atti della regione ai fini del contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

La determinazione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa è quindi soggetta a:

1. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che stabilisce: *“A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
2. Il limite previsto per gli Enti dipendenti della Regione Toscana di cui all'art. 50 dello Statuto, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati dai DEFR, attraverso:
 - un contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;

- un “raggiungimento del pareggio di bilancio”;
- “assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi”.

In base a tali disposizioni con la *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020* – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18 dicembre 2019 – si stabilisce per il triennio 2020-2022, il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. Nella *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021*, in corso di adozione da parte del Consiglio Regionale, il limite è stato confermato anche per il triennio 2021-2023. A tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con un provvedimento della Giunta regionale;

3. Gli indirizzi per gli enti parco regionali emanati annualmente ai sensi della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*”, che all’articolo 44, primo comma, dispone che la Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l’adozione di direttive e di atti di indirizzo;
4. L’articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – così come introdotto con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – che impone all’Ente Parco di assicurare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse stabili

L’articolo 67 del CCNL 2016-2018, definitivamente sottoscritto il 21 maggio 2018, stabilisce che: “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’articolo 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato l’indennità di cui all’articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.01.2004 (indennità di comparto). Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al

presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'articolo 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alte professionalità". L'importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

L'importo del fondo sottoposto a certificazione dell'anno **2016** ammonta a **€ 138.427,12** al netto del consolidamento delle decurtazioni operate in base alla legislazione nazionale e per rispettare le limitazioni fissate dalla Regione Toscana.

Nella parte entrata delle risorse è stato inserito l'importo delle risorse stabili, riferite al 2017, consolidate in **€ 123.383,05**. La quantificazione dell'importo consolidato è dettagliata nella tabella allegata sotto la lettera "A". Le risorse stabili sono state depurate dalle risorse destinate nello stesso esercizio al finanziamento delle posizioni organizzative che sono quantificate in bilancio in **€ 46.000,00**. L'Ente Parco non ha mai provveduto ad istituire gli incarichi di "alta professionalità" pertanto nell'importo consolidato confluisce l'importo annuale delle risorse di cui all'articolo 32, comma 7 del CCNL del 22.01.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) per **€ 1.033,35** poiché, così come previsto, nell'anno 2017 non sono state utilizzate per gli incarichi di "alta professionalità".

Il Fondo consolidato di **€ 77.383,05**, è stabilmente incrementato dagli importi previsti dall'art.67, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), come meglio dettagliati nella tabella di costituzione del fondo, allegata alla presente Relazione sotto la lettera "B". In particolare gli incrementi stabili si riferiscono a :

- a) un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019. Le unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 sono pari a 20 unità e pertanto l'importo per il 2019 e successivi è pari ad **€ 1.664,00**, esclusi dal limite delle risorse del 2016;
- b) un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Le risorse sono pari a **€ 2.012,60** per gli anni 2018, 2019 e 2020 e le modalità di determinazione riportati nella tabella allegata sotto la lettera "C".
- c) l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la tredicesima mensilità; l'importo confluisce

stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione dell'anno. Tale importo per l'anno 2018 è determinato in base all'importo certificato dal collegio dei revisori per l'anno 2017 in **€ 3.101,28**;

- d) l'importo per le risorse riassorbite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), non è applicabile;
- e) gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del personale trasferito, non sono applicabili;
- f) l'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico di qualifica dirigenziale non sono applicabili al particolare assetto organizzativo dell'Ente Parco, dotato dell'unica figura dirigenziale del Direttore, nominato a tempo determinato;
- g) gli importi corrispondenti a stabili riduzioni dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate. La riduzione non è applicabile per gli anni 2018, 2019 e 2020 poiché l'intero ammontare delle risorse per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario determinate ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 1999 (ridotte stabilmente del 3%) che ammontano ad **€ 4.711,68** sono state interamente utilizzate per la corresponsione di tale tipologia di compenso;
- h) le risorse stanziate dall'Ente Parco ai sensi del comma 5, lettera a) cioè in caso di incremento della dotazione organica, non è applicabile poiché la dotazione organica è rideterminata stabilmente in 24 unità più il Direttore (Delibera della Giunta Regionale n. 1347 del 4 dicembre 2017) e non si sono verificati incrementi.

Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse variabili

Il Fondo di cui al precedente paragrafo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, così come stabilito dall'articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018. In particolare, per l'anno 2018:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'articolo 15, comma 1, lettera d) del CCNL dell'1 aprile 1999, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del CCNL del 5 ottobre 2001. Nel Fondo per le risorse decentrate 2018 certificato dal Collegio dei revisori sono riportati, per questa tipologia di risorse, € 135,03 che non sono state contabilizzate nel Bilancio d'esercizio 2018 e pertanto non vengono confermate;
- b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, comma 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (processi di riorganizzazione) non applicabile in quanto non è stato formalizzato alcun processo di riorganizzazione e riduzione della spesa;

- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale , da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge per **€ 3.273,43** quali incentivi per funzioni tecniche (esclusi dal limite) e già erogati agli aventi diritto;
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lettera b, dell'articolo 67 del CCNL 2016-2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio. Per l'anno 2018 non ci sono state cessazioni infra annuali;
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL dell'1 aprile 1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo. Le risorse per il compenso di lavoro straordinario per l'anno 2018 sono state interamente utilizzate e quindi i risparmi sono pari a € 0,00;
- f) delle risorse di cui all'articolo 54 del CCNL del 14 settembre 2000 (indennità per messi notificatori), con i vincoli di destinazione ivi indicati (non applicabile);
- g) delle risorse destinate al trattamento economico del personale delle case da gioco (non applicabile);
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 dell'articolo 67. Secondo quanto previsto dal comma 4, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Nel Fondo sottoposto al Collegio dei revisori e certificato in data 14 dicembre 2018, erano state previste queste risorse per **€ 4.452,42** risorse confermate dal Consiglio direttivo con deliberazione n.60 del 20 dicembre 2018;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lettera b) dell'articolo 67 del CCNL 2016-2018. Il predetto comma 5 stabilisce che "Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti economici del personale; in tale

ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'articolo 56-quater, comma 1, lettera c). Nel Fondo sottoposto al Collegio e certificato in data 14 dicembre 2018, erano stanziati risorse finalizzate al "Mantenimento del servizio di turnazione Guardiaparco" per € 1.642,47 che vengono confermate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 60 del 20 dicembre 2018, poiché l'ente non versa in alcuna condizione stabilita dal comma 6 dello stesso articolo 67 che ne impedisca lo stanziamento.

Il Fondo delle risorse per contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2018 originariamente determinato in complessivi € 138.427,12 con Relazione illustrativa del 24 dicembre 2018 del Direttore che decurtati dalle risorse destinate alle posizioni organizzative ammontavano a € 92.427,12, è stato rideterminato, per i motivi sopradetti e con gli incrementi del CCNL 2016-2018, con determinazione dell'attuale Responsabile dell'U.O. Affari contabili e personale, in complessivi € 91.865,25 di cui € 3.273,43 relativi ad incentivi per funzioni tecniche già erogati e quindi in € 88.591,82 quali risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa. Non ci sono risparmi provenienti dall'esercizio precedente.

7

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 123.383,05
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. (art.67 CCNL 2016-2018)	€ 46.000,00
TOTALE	€ 77.383,05

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Incrementi contrattuali risorse stabili previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018

QUOTA € 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	€ 0,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	€ 2.012,60
RIA E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 3.101,28
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DEL TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ 0,00
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ 0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)	€ 0,00
INCREMENTO RIDUZIONE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ 0,00
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€ 0,00
TOTALE	€ 5.113,88

Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

<i>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018)</i> <i>Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01(spese compensate)</i>	€ 0,00
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria</i>	€ 0,00
<i>FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)</i>	€ 0,00
<i>INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)</i>	€ 4.452,42
<i>MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)</i>	€ 0,00
<i>SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)</i>	€ 1.642,47
<i>QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)</i>	€ 0,00
<i>RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)</i>	€ 0,00
TOTALE	€ 6.094,89

Risorse variabili non soggette ai limiti

<i>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)</i>	€ 0,00
<i>ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)</i>	€ 0,00
<i>QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE –(d.l. semplificazioni) e condoni edilizi</i>	€ 3.273,43
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	€ 0,00
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati</i>	€ 0,00
Incentivi tributari – Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell'approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione al 31/12 e conto consuntivo al 31/04)	€ 0,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ 0,00
TOTALE	€ 3.273,43

Decurtazioni del Fondo

In questo paragrafo sono elencati i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

1. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non superiore all'importo determinato per l'anno 2016. L'Ente Parco è dotato di dirigenza (il Direttore previsto dalla legge istitutiva) ma il rapporto è disciplinato da un contratto di diritto privato e la retribuzione è stabilita non dal CCNL della dirigenza attraverso la contrattazione/confronto, ma fissata da autonome decisioni della Giunta regionale Toscana, che l'ha individuata, in ultimo, con Delibera n. 73 del 27 gennaio 2020, in analogia a quanto previsto per le strutture dirigenziali regionali con funzioni di alta complessità organizzativa. Per le limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in ossequio a quanto espresso sulla questione dalla Ragioneria Generale dello Stato, si tiene conto esclusivamente del Fondo per le risorse decentrate del personale di livello, senza

possibilità di cumulo e commistioni con il trattamento della dirigenza per la determinazione del tetto massimo. Le risorse per il trattamento economico del Direttore rientrano invece nella limitazione stabilita per le spese di personale dalla Regione Toscana. Il limite 2016 è pari a € 138.427,12. L'ammontare complessivo delle risorse 2018 soggette a limitazione (comprendendo anche € 46.000,00 riportate a Bilancio per il finanziamento delle posizioni organizzative) ammonta ad **€ 132.579,22** e pertanto il predetto limite è rispettato (così come meglio dimostrato nella tabella allegata sotto la lettera "D"). A tale importo si aggiungono le risorse non soggette a limitazione per **€ 2.012,60** quali incrementi di risorse stabili previste dal CCNL 2016-2018 e **€ 3.273,43**. quali risorse variabili, per un totale sottoposto a certificazione di **€ 137.865,25**;

2. Il limite previsto per gli Enti dipendenti della Regione Toscana di cui all'art. 50 dello Statuto, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati dai DEFR, attraverso:
 - un contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;
 - un "raggiungimento del pareggio di bilancio";
 - "assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi".

In base a tali disposizioni con la *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020* – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18 dicembre 2019 – si stabilisce per il triennio 2020-2022, il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. Nella *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021*, in corso di adozione da parte del Consiglio Regionale, il limite è stato confermato anche per il triennio 2021-2023. A tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con un provvedimento della Giunta regionale. Del rispetto delle predette limitazioni deve essere data dimostrazione anno per anno sia in sede di Bilancio preventivo che in sede di Bilancio d'esercizio. La limitazione, che è rispettata, viene riportata in questa sede perché obbliga l'Ente ad assicurare il tendenziale mantenimento della stessa tipologia di servizi. Per questo in sede di contrattazione decentrata non si è ricorsi ad incrementi di cui all'articolo 67, comma 5, lettera b) se non nella stessa misura prevista per l'anno 2016.

3. Gli indirizzi per gli enti parco regionali emanati annualmente ai sensi della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico*

ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”, che all’articolo 44, primo comma, dispone che la Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l’adozione di direttive e di atti di indirizzo. Negli indirizzi forniti non si ravvisano elementi che abbiano ripercussioni sulla determinazione delle risorse per la contrattazione decentrata.

4. L’articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – così come introdotto con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – che impone all’Ente Parco di assicurare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Questa disposizione, che è stata confermata anche dalla Regione Toscana negli indirizzi 2021-2023, assume particolare importanza per la determinazione delle risorse dal 2019 in poi in quanto, dopo l’entrata in vigore del decreto crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58) per le Regioni ed i Comuni sono state apportate significative modifiche circa le limitazioni delle capacità assunzionali e sui tetti del Fondo per il salario accessorio, prevedendo il possibile superamento del tetto del 2016 con l’incremento del “valore medio procapite”, determinato in base alle risorse decentrate dell’anno 2018, in presenza di aumento del personale rispetto a quello presente al 31.12.2018, mantenendo però come limite in valore medio del triennio 2011-2013. Non è chiaro se la normativa regionale si applichi anche agli enti dipendenti. Comunque il personale in servizio al 31 dicembre 2018 era pari a 20 unità, quello in servizio al 31 dicembre 2019 è pari a 19 unità e quello in servizio al 31 dicembre 2020 sarà pari a 20 unità e pertanto, anche se l’Ente Parco nella sua qualità di ente regionale, rientrasse nell’applicazione della disposizione, la stessa non produrrebbe effetti sia in diminuzione (poiché esiste la clausola di salvaguardia e in caso di diminuzione è fatto salvo il Fondo 2018) sia in aumento, fino alla determinazione delle risorse dell’anno 2021 nel caso in quell’esercizio si superassero le 20 unità di personale.
6. Le riduzioni operate sui fondi degli anni precedenti sono state storicizzate in € 3.217,57 quale riduzione prevista dall’articolo 9, comma 2.bis del decreto legge 78/2010 (riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio) ed € 10.626,68 quale riduzione da accordi sindacali finalizzata al rispetto del patto di stabilità regionale.

Sintesi della ricostituzione del Fondo risorse decentrate 2018 sottoposto a certificazione

Questa parte è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base dei paragrafi precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione è pari ad € **128.496,93** ottenuto dalla somma del Fondo consolidato pari a € 123.383,05 e dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 3.101,28 e quelle non soggette a limitazioni pari ad € 2.012,60;
- Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione complessivi € **9,368,89** ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 6.094,89 e quelle non soggette a limitazioni pari ad € 3.273,43;
- b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € **137.865,82**, che dedotte le somme non utilizzate degli esercizi precedenti (pari ad € 0,00), le risorse di € 3.273,43 (sottoconto 610409 *Incentivi per funzioni tecniche*) quali incentivi per funzioni tecniche già erogati, le risorse per le posizioni organizzative di € 46.000,00 (sottoconto 610410 *Retribuzione posizioni organizzative*) comportano risorse iscritte nel bilancio 2018 pari ad € 88.592,39 a fronte di € 81.795,02 (sottoconto 610404 *Competenze accessorie stabili del personale*) ed € 10.632,10 (sottoconto 610406 *Competenze accessorie variabili al personale*). Le somme per oneri riflessi gravano sui sottoconti 610423 *Oneri previdenziali INPS*, 610425 *Oneri previdenziali INAIL* e 650113 *IRAP*. Le risorse non erogate sono state contabilizzate tra le poste debitorie.

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle progressioni economiche orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte e dall'articolo 67 e 68 del CCNL 2016-2018, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questo paragrafo sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal CCNL e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa parte rappresenta quindi la quantificazione a cura

dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della parte successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del CCNL 2002-2005. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella dovrebbe essere esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo. In questo caso, trattandosi di rideterminazione le voci sono esposte al loro valore di effettivo utilizzo;
2. *Progressioni orizzontali*: sono inseriti i valori del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento. Il valore inserito è quello relativo all'anno 2015 di € 60.781,93, non completamente utilizzati nel 2018.

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica a destinazione vincolata:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 10.799,74
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 60.781,93
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 0,00
TOTALE	€ 71.581,67

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 2018

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse di parte variabile la quota disponibile è pari ad € 6.094,89 poiché € 3.273,43 sono già state erogate quali incentivi per funzioni tecniche. L'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di accordo integrativo è riportata nell'ipotesi di accordo e nella Relazione illustrativa redatta dal Direttore.

IL RESPONSABILE U.O.C.
Affari contabili e personale
(Dott.ssa Donella Consolati)
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
 del Codice dell'Amministrazione Digitale
 Decreto Legislativo 82/2005 e smi)*

Allegate tabelle "A", "B", "C" e "D"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

RICOSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2019

REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/2001

(Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25 e s.m.i.)

Premessa.....	1
Vincoli	2
Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse stabili	3
Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse variabili	5
Incrementi contrattuali risorse stabili previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018	7
Risorse variabili	8
Risorse variabili soggette ai limiti	8
Risorse variabili non soggette ai limiti	9
Decurtazioni del Fondo	9
Sintesi della ricostituzione del Fondo risorse decentrate 2019 sottoposto a certificazione	12
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	12
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	13
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 2019	13

1

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane (più avanti Ente Parco) sono state redatte dal Responsabile dell'U.O. Affari contabili e personale, ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs. 165/2001, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e degli enti dipendenti della Regione Toscana, ha certificato la relazione sulla qualità della prestazione (RQP) per l'anno 2019, con validazione del 19 novembre 2020.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- L'Ente Parco ha sottoscritto il CCDI il 19 maggio 2010 (quadriennio 2006-2009) e gli accordi decentrati annuali sulla distribuzione delle risorse fino all'anno 2014 (1 ottobre 2015);
- Dopo il CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 non ha sottoscritto alcun CCDI per lo stesso periodo ed ha provveduto, in data 24 dicembre 2018, alla determinazione delle risorse decentrate 2015, 2016, 2017 e 2018 (certificate dal Collegio dei revisori in data 14 dicembre 2018) ed alla loro distribuzione con atti unilaterali con determinazioni del Direttore – Attività di Parco n. 101 del 5 novembre 2019 (anno 2015), n. 104 del 9 novembre 2019 (anno 2016) e n. 106 del 13 novembre 2019 (anno 2017). Le risorse relative all'anno 2018 sono state determinate secondo la disciplina contrattuale previgente ma non si è dato corso alla distribuzione ed al pagamento. Si rende pertanto necessario dare applicazione al CCNL e provvedere alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate, secondo quanto previsto dall'articolo 67 del CCNL 2016-2018, rideterminando l'anno 2018 e conseguentemente quantificando gli anni 2019 e 2020.

Vincoli

L'Ente Parco è un ente pubblico dipendente dalla Regione Toscana. Ad esso si applicano i vincoli stabiliti dalla legge nazionale e quelli disposti con atti della regione ai fini del contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

La determinazione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa è quindi soggetta a:

1. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che stabilisce: *“A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
2. Il limite previsto per gli Enti dipendenti della Regione Toscana di cui all'art. 50 dello Statuto, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati dai DEFR, attraverso:
 - un contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;

- un “raggiungimento del pareggio di bilancio”;
- “assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi”.

In base a tali disposizioni con la *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020* – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18 dicembre 2019 – si stabilisce per il triennio 2020-2022, il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. Nella *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021*, in corso di adozione da parte del Consiglio Regionale, il limite è stato confermato anche per il triennio 2021-2023. A tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con un provvedimento della Giunta regionale;

3. Gli indirizzi per gli enti parco regionali emanati annualmente ai sensi della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*”, che all’articolo 44, primo comma, dispone che la Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l’adozione di direttive e di atti di indirizzo;
4. L’articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – così come introdotto con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – che impone all’Ente Parco di assicurare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse stabili

L’articolo 67 del CCNL 2016-2018, definitivamente sottoscritto il 21 maggio 2018, stabilisce che: “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’articolo 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato l’indennità di cui all’articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.01.2004 (indennità di comparto). Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al

presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'articolo 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alte professionalità". L'importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

L'importo del fondo sottoposto a certificazione dell'anno **2016** ammonta a **€ 138.427,12** al netto del consolidamento delle decurtazioni operate in base alla legislazione nazionale e per rispettare le limitazioni fissate dalla Regione Toscana.

Nella parte entrata delle risorse è stato inserito l'importo delle risorse stabili, riferite al 2017, consolidate in **€ 123.383,05**. La quantificazione dell'importo consolidato è dettagliata nella tabella allegata sotto la lettera "A". Le risorse stabili sono state depurate dalle risorse destinate nello stesso esercizio al finanziamento delle posizioni organizzative che sono quantificate in bilancio in **€ 46.000,00**. L'Ente Parco non ha mai provveduto ad istituire gli incarichi di "alta professionalità" pertanto nell'importo consolidato confluisce l'importo annuale delle risorse di cui all'articolo 32, comma 7 del CCNL del 22.01.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) per **€ 1.033,35** poiché, così come previsto, nell'anno 2017 non sono state utilizzate per gli incarichi di "alta professionalità".

Il Fondo consolidato di **€ 77.383,05**, è stabilmente incrementato dagli importi previsti dall'art.67, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), come meglio dettagliati nella tabella di costituzione del fondo, allegata alla presente Relazione sotto la lettera "B". In particolare gli incrementi stabili si riferiscono a :

- a) un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019. Le unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 sono pari a 20 unità e pertanto l'importo per il 2019 e successivi è pari ad **€ 1.664,00**, esclusi dal limite delle risorse del 2016;
- b) un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Le risorse sono pari a **€ 2.012,60** per gli anni 2018, 2019 e 2020 e le modalità di determinazione riportati nella tabella allegata sotto la lettera "C".
- c) l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la tredicesima mensilità; l'importo confluisce

stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione dell'anno. Tale importo per l'anno 2019 è determinato in base all'importo certificato dal collegio dei revisori per l'anno 2017 in **€ 3.101,28**;

- d) l'importo per le risorse riassorbite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), non è applicabile;
- e) gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del personale trasferito, non sono applicabili;
- f) l'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico di qualifica dirigenziale non sono applicabili al particolare assetto organizzativo dell'Ente Parco, dotato dell'unica figura dirigenziale del Direttore, nominato a tempo determinato;
- g) gli importi corrispondenti a stabili riduzioni dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate. La riduzione non è applicabile per gli anni 2018, 2019 e 2020 poiché l'intero ammontare delle risorse per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario determinate ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 1999 (ridotte stabilmente del 3%) che ammontano ad **€ 4.711,68** sono state interamente utilizzate per la corresponsione di tale tipologia di compenso;
- h) le risorse stanziate dall'Ente Parco ai sensi del comma 5, lettera a) cioè in caso di incremento della dotazione organica, non è applicabile poiché la dotazione organica è rideterminata stabilmente in 24 unità più il Direttore (Delibera della Giunta Regionale n. 1347 del 4 dicembre 2017) e non si sono verificati incrementi.

Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse variabili

Il Fondo di cui al precedente paragrafo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, così come stabilito dall'articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018. In particolare, per l'anno 2019:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'articolo 15, comma 1, lettera d) del CCNL dell'1 aprile 1999, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del CCNL del 5 ottobre 2001. Non ci sono risorse per sponsorizzazioni nell'esercizio 2019;
- b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, comma 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (processi di riorganizzazione) non applicabile in quanto non è stato formalizzato alcun processo di riorganizzazione e riduzione della spesa;

- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge per **€ 2.000,00** quali incentivi per funzioni tecniche (esclusi dal limite) ancora da erogare agli aventi diritto;
- d) degli importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lettera b, dell'articolo 67 del CCNL 2016-2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio. Per l'anno 2019 ci sono due cessazioni: la prima cessata al 31 ottobre 2019 e la seconda cessata dal 1 giugno 2019 per l'importo *una tantum* di **€ 569,24** su € 1.466,24 su base annua;
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL dell'1 aprile 1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo. Le risorse per il compenso di lavoro straordinario per l'anno 2019 sono state interamente utilizzate e quindi i risparmi sono pari a € 0,00;
- f) delle risorse di cui all'articolo 54 del CCNL del 14 settembre 2000 (indennità per messi notificatori), con i vincoli di destinazione ivi indicati (non applicabile);
- g) delle risorse destinate al trattamento economico del personale delle case da gioco (non applicabile);
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 dell'articolo 67. Secondo quanto previsto dal comma 4, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Nel Fondo sottoposto al Collegio dei revisori e certificato in data 14 dicembre 2018, erano state previste queste risorse per **€ 4.452,42** risorse confermate dal Consiglio direttivo con deliberazione n.60 del 20 dicembre 2018 a parità di servizi erogati nell'anno 2019;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lettera b) dell'articolo 67 del CCNL 2016-2018. Il predetto comma 5 stabilisce che "Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di

mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti economici del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'articolo 56-quater, comma 1, lettera c). Nel Fondo sottoposto al Collegio e certificato in data 14 dicembre 2018, erano stanziati risorse finalizzate al "Mantenimento del servizio di turnazione Guardiaparco" per **€ 1.642,47** che vengono confermate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 60 del 20 dicembre 2018 a parità di livello dei servizi anche nell'anno 2019, poiché l'ente non versa in alcuna condizione stabilita dal comma 6 dello stesso articolo 67 che ne impedisca lo stanziamento.

7

Il Fondo delle risorse per contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2019 è stato rideterminato, per i motivi sopradetti, con determinazione dell'attuale Responsabile dell'U.O. Affari contabili e personale, in complessivi **€ 138.825,06**, diminuiti di € 46.000,00 quali quote a bilancio per le posizioni organizzative e quindi pari a **€ 92.825,06**, di cui € 2.000,00 relativi ad incentivi per funzioni tecniche accantonati in apposito "Fondo per la contrattazione decentrata" in attesa della contrattazione per la ripartizione delle risorse e del Regolamento previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 e quindi in **€ 90.825,06** quali risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa. Non ci sono risparmi provenienti dall'esercizio precedente.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 123.383,05
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. (art.67 CCNL 2016-2018)	€ 46.000,00
TOTALE	€ 77.383,05

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Incrementi contrattuali risorse stabili previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018

QUOTA € 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	€ 1.664,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	€ 2.012,60
RIA E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 3.101,28
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DEL TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ 0,00
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ 0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)	€ 0,00

INCREMENTO RIDUZIONE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ 0,00
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€ 0,00
TOTALE	€ 6.777,88

Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

<i>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01(spese compensate)</i>	€ 0,00
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria</i>	€ 0,00
<i>FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)</i>	€ 569,24
<i>INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)</i>	€ 4.452,42
<i>MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)</i>	€ 0,00
<i>SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)</i>	€ 1.642,47
<i>QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)</i>	€ 0,00
<i>RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)</i>	€ 0,00
TOTALE	€ 6.664,13

Risorse variabili non soggette ai limiti

<i>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)</i>	€ 0,00
<i>ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)</i>	€ 0,00
<i>QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE –(d.l. semplificazioni) e condoni edilizi</i>	€ 2.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	€ 0,00
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati</i>	€ 0,00
Incentivi tributari – Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell'approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione al 31/12 e conto consuntivo al 31/04)	€ 0,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ 0,00
TOTALE	€ 2.000,00

Decurtazioni del Fondo

In questo paragrafo sono elencati i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

1. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non superiore all'importo determinato per l'anno 2016. L'Ente Parco è dotato di dirigenza (il Direttore previsto dalla legge istitutiva) ma il rapporto è disciplinato da un contratto di diritto privato e la retribuzione è stabilita non dal CCNL della dirigenza attraverso la contrattazione/confronto, ma fissata da autonome decisioni della Giunta regionale Toscana, che l'ha individuata, in ultimo, con Delibera n. 73 del 27 gennaio 2020, in analogia a quanto previsto per le strutture dirigenziali regionali con funzioni di alta complessità organizzativa. Per le limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in ossequio a quanto espresso sulla questione dalla Ragioneria Generale dello Stato, si tiene conto esclusivamente del Fondo per le risorse decentrate del personale di livello, senza

possibilità di cumulo e commistioni con il trattamento della dirigenza per la determinazione del tetto massimo. Le risorse per il trattamento economico del Direttore rientrano invece nella limitazione stabilita per le spese di personale dalla Regione Toscana. Il limite 2016 è pari a € 138.427,12. L'ammontare complessivo delle risorse 2019 soggette a limitazione (comprendendo anche € 46.000,00 riportate a Bilancio per il finanziamento delle posizioni organizzative) ammonta ad **€ 133.148,46** e pertanto il predetto limite è rispettato (così come meglio dimostrato nella tabella allegata sotto la lettera "D"). A tale importo si aggiungono le risorse di parte stabile non soggette a limitazione per **€ 3.676,60** quali incrementi di risorse stabili previste dal CCNL 2016-2018 e **€ 2.000,00** quali risorse variabili, per un totale sottoposto a certificazione di **€ 138.825,06**;

2. Il limite previsto per gli Enti dipendenti della Regione Toscana di cui all'art. 50 dello Statuto, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati dai DEFR, attraverso:
 - un contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;
 - un "raggiungimento del pareggio di bilancio";
 - "assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi".

In base a tali disposizioni con la *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020* – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18 dicembre 2019 – si stabilisce per il triennio 2020-2022, il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. Nella *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021*, in corso di adozione da parte del Consiglio Regionale, il limite è stato confermato anche per il triennio 2021-2023. A tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con un provvedimento della Giunta regionale. Del rispetto delle predette limitazioni deve essere data dimostrazione anno per anno sia in sede di Bilancio preventivo che in sede di Bilancio d'esercizio. La limitazione, che è rispettata, viene riportata in questa sede perché obbliga l'Ente ad assicurare il tendenziale mantenimento della stessa tipologia di servizi. Per questo in sede di contrattazione decentrata non si è ricorsi ad incrementi di cui all'articolo 67, comma 5, lettera b) se non nella stessa misura prevista per l'anno 2016.

3. Gli indirizzi per gli enti parco regionali emanati annualmente ai sensi della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico*

ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”, che all’articolo 44, primo comma, dispone che la Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l’adozione di direttive e di atti di indirizzo. Negli indirizzi forniti non si ravvisano elementi che abbiano ripercussioni sulla determinazione delle risorse per la contrattazione decentrata.

4. L’articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – così come introdotto con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – che impone all’Ente Parco di assicurare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Questa disposizione, che è stata confermata anche dalla Regione Toscana negli indirizzi 2021-2023, assume particolare importanza per la determinazione delle risorse dal 2019 in poi in quanto, dopo l’entrata in vigore del decreto crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58) per le Regioni ed i Comuni sono state apportate significative modifiche circa le limitazioni delle capacità assunzionali e sui tetti del Fondo per il salario accessorio, prevedendo il possibile superamento del tetto del 2016 con l’incremento del “valore medio procapite”, determinato in base alle risorse decentrate dell’anno 2018, in presenza di aumento del personale rispetto a quello presente al 31.12.2018, mantenendo però come limite in valore medio del triennio 2011-2013. Non è chiaro se la normativa regionale si applichi anche agli enti dipendenti. Comunque il personale in servizio al 31 dicembre 2018 era pari a 20 unità, quello in servizio al 31 dicembre 2019 è pari a 19 unità e quello in servizio al 31 dicembre 2020 sarà pari a 20 unità e pertanto, anche se l’Ente Parco nella sua qualità di ente regionale, rientrasse nell’applicazione della disposizione, la stessa non produrrebbe effetti sia in diminuzione (poiché esiste la clausola di salvaguardia e in caso di diminuzione è fatto salvo il Fondo 2018) sia in aumento, fino alla determinazione delle risorse dell’anno 2021 nel caso in quell’esercizio si superassero le 20 unità di personale.
6. Le riduzioni operate sui fondi degli anni precedenti sono state storicizzate in € 3.217,57 quale riduzione prevista dall’articolo 9, comma 2.bis del decreto legge 78/2010 (riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio) ed € 10.626,68 quale riduzione da accordi sindacali finalizzata al rispetto del patto di stabilità regionale.

Sintesi della ricostituzione del Fondo risorse decentrate 2019 sottoposto a certificazione

Questa parte è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base dei paragrafi precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione è pari ad **€ 130.160,93** ottenuto dalla somma del Fondo consolidato pari a € 123.383,05 e dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 3.101,28 e quelle non soggette a limitazioni pari ad € 3.676,60;
- Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione complessivi **€ 8.664,13** ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 6.664,13 e quelle non soggette a limitazioni pari ad € 2.000,00;
- b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi **€ 138.825,06**, che dedotte le somme non utilizzate degli esercizi precedenti (pari ad € 0,00), le risorse di € 2.000,00 (sottoconto 610409 *Incentivi per funzioni tecniche* portate ad incrementare il "Fondo per la contrattazione decentrata") quali incentivi per funzioni tecniche da erogare, le risorse per le posizioni organizzative di € 46.000,00 (sottoconto 610410 *Retribuzione posizioni organizzative*) comportano risorse iscritte nel bilancio 2019 pari ad € 90.825,06 (senza gli oneri riflessi) a fronte di € 81.795,02 (sottoconto 610404 *Competenze accessorie stabili del personale*) ed € 10.632,10 (sottoconto 610406 *Competenze accessorie variabili al personale*) e quindi di complessivi € 92.427,12. Le somme per oneri riflessi sono disponibili sui sottoconti 610423 *Oneri previdenziali INPS*, 610425 *Oneri previdenziali INAIL* e 650113 *IRAP*. Le risorse non erogate sono state contabilizzate tra le poste debitorie.

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle progressioni economiche orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte e dall'articolo 67 e 68 del CCNL 2016-2018, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questo paragrafo sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal CCNL e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa parte rappresenta quindi la quantificazione a cura dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della parte successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del CCNL 2002-2005. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella dovrebbe essere esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo. In questo caso, trattandosi di rideterminazione le voci sono esposte al loro valore di effettivo utilizzo;
2. *Progressioni orizzontali*: sono inseriti i valori del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento. Il valore inserito è quello relativo all'anno 2015 di € 60.781,93, non completamente utilizzati nel 2019.

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica a destinazione vincolata:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 10.442,27
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 60.781,93
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 0,00
TOTALE	€ 71.224,20

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 2019

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse di parte variabile la quota disponibile è pari ad € 6.664,13 poiché € 2.000,00 sono accantonate nel Fondo per contrattazione decentrata in attesa della contrattazione e del Regolamento per la ripartizione da emanarsi ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016,

quali incentivi per funzioni tecniche. L'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di accordo integrativo è riportata nell'ipotesi di accordo e nella Relazione illustrativa redatta dal Direttore.

IL RESPONSABILE U.O.C.
Affari contabili e personale
(Dott.ssa Donella Consolati)
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione Digitale
Decreto Legislativo 82/2005 e smi)*

14

Allegate tabelle "A", "B", "C" e "D"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

RICOSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2020

REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/2001

(Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25 e s.m.i.)

Premessa.....	1
Vincoli	2
Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse stabili	3
Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse variabili	5
Incrementi contrattuali risorse stabili previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018	7
Risorse variabili	8
Risorse variabili soggette ai limiti	8
Risorse variabili non soggette ai limiti	9
Decurtazioni del Fondo	9
Sintesi della ricostituzione del Fondo risorse decentrate 2020 sottoposto a certificazione	12
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	12
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	13
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 2020	13

1

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane (più avanti Ente Parco) sono state redatte dal Responsabile dell'U.O. Affari contabili e personale, ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs. 165/2001, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e degli enti dipendenti della Regione Toscana, ha certificato la relazione sulla qualità della prestazione (RQP) per l'anno 2019, con validazione del 19 novembre 2020. Il

Piano della qualità della prestazione 2020 è stato adottato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 5 del 28 aprile 2020.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- L'Ente Parco ha sottoscritto il CCDI il 19 maggio 2010 (quadriennio 2006-2009) e gli accordi decentrati annuali sulla distribuzione delle risorse fino all'anno 2014 (1 ottobre 2015);
- Dopo il CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 non ha sottoscritto alcun CCDI per lo stesso periodo ed ha provveduto, in data 24 dicembre 2018, alla determinazione delle risorse decentrate 2015, 2016, 2017 e 2018 (certificate dal Collegio dei revisori in data 14 dicembre 2018) ed alla loro distribuzione con atti unilaterali con determinazioni del Direttore – Attività di Parco n. 101 del 5 novembre 2019 (anno 2015), n. 104 del 9 novembre 2019 (anno 2016) e n. 106 del 13 novembre 2019 (anno 2017). Le risorse relative all'anno 2018 sono state determinate secondo la disciplina contrattuale previgente ma non si è dato corso alla distribuzione ed al pagamento. Si rende pertanto necessario dare applicazione al CCNL e provvedere alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate, secondo quanto previsto dall'articolo 67 del CCNL 2016-2018, rideterminando l'anno 2018 e conseguentemente quantificando gli anni 2019 e 2020.

Vincoli

L'Ente Parco è un ente pubblico dipendente dalla Regione Toscana. Ad esso si applicano i vincoli stabiliti dalla legge nazionale e quelli disposti con atti della regione ai fini del contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

La determinazione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa è quindi soggetta a:

1. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che stabilisce: *“A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
2. Il limite previsto per gli Enti dipendenti della Regione Toscana di cui all'art. 50 dello Statuto, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati dai DEFR, attraverso:

- un contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;
- un “raggiungimento del pareggio di bilancio”;
- “assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi”.

In base a tali disposizioni con la *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020* – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18 dicembre 2019 – si stabilisce per il triennio 2020-2022, il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. Nella *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021*, in corso di adozione da parte del Consiglio Regionale, il limite è stato confermato anche per il triennio 2021-2023. A tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con un provvedimento della Giunta regionale;

3. Gli indirizzi per gli enti parco regionali emanati annualmente ai sensi della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*”, che all’articolo 44, primo comma, dispone che la Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l’adozione di direttive e di atti di indirizzo;
4. L’articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – così come introdotto con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – che impone all’Ente Parco di assicurare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse stabili

L’articolo 67 del CCNL 2016-2018, definitivamente sottoscritto il 21 maggio 2018, stabilisce che: “*A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’articolo 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato l’indennità di cui all’articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.01.2004 (indennità di comparto). Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico*

importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'articolo 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alte professionalità". L'importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

L'importo del fondo sottoposto a certificazione dell'anno **2016** ammonta a **€ 138.427,12** al netto del consolidamento delle decurtazioni operate in base alla legislazione nazionale e per rispettare le limitazioni fissate dalla Regione Toscana.

Nella parte entrata delle risorse è stato inserito l'importo delle risorse stabili, riferite al 2017, consolidate in **€ 123.383,05**. La quantificazione dell'importo consolidato è dettagliata nella tabella allegata sotto la lettera "A". Le risorse stabili sono state depurate dalle risorse destinate nello stesso esercizio al finanziamento delle posizioni organizzative che sono quantificate in bilancio in **€ 46.000,00**. L'Ente Parco non ha mai provveduto ad istituire gli incarichi di "alta professionalità" pertanto nell'importo consolidato confluisce l'importo annuale delle risorse di cui all'articolo 32, comma 7 del CCNL del 22.01.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) per **€ 1.033,35** poiché, così come previsto, nell'anno 2017 non sono state utilizzate per gli incarichi di "alta professionalità".

Il Fondo consolidato di **€ 77.383,05**, è stabilmente incrementato dagli importi previsti dall'art.67, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), come meglio dettagliati nella tabella di costituzione del fondo, allegata alla presente Relazione sotto la lettera "B". In particolare gli incrementi stabili si riferiscono a :

- a) un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019. Le unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 sono pari a 20 unità e pertanto l'importo per il 2020 e successivi è pari ad **€ 1.664,00**, esclusi dal limite delle risorse del 2016;
- b) un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Le risorse sono pari a **€ 2.012,60** per gli anni 2018, 2019 e 2020 e le modalità di determinazione riportati nella tabella allegata sotto la lettera "C".

- c) l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione dell'anno. Tale importo per l'anno 2020 è determinato in base all'importo certificato dal collegio dei revisori per l'anno 2017 in € 3.101,28 incrementato dell'importo della RIA su base annua del personale cessato nel 2019, per € 1.466,24 e quindi pari a complessivi **€ 4.567,52**;
- d) l'importo per le risorse riassorbite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), non è applicabile;
- e) gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del personale trasferito, non sono applicabili;
- f) l'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico di qualifica dirigenziale non sono applicabili al particolare assetto organizzativo dell'Ente Parco, dotato dell'unica figura dirigenziale del Direttore, nominato a tempo determinato;
- g) gli importi corrispondenti a stabili riduzioni dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate. La riduzione non è applicabile per gli anni 2018, 2019 e 2020 poiché l'intero ammontare delle risorse per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario determinate ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 1999 (ridotte stabilmente del 3%) che ammontano ad **€ 4.711,68** sono state interamente utilizzate per la corresponsione di tale tipologia di compenso;
- h) le risorse stanziate dall'Ente Parco ai sensi del comma 5, lettera a) cioè in caso di incremento della dotazione organica, non è applicabile poiché la dotazione organica è rideterminata stabilmente in 24 unità più il Direttore (Delibera della Giunta Regionale n. 1347 del 4 dicembre 2017) e non si sono verificati incrementi.

Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse variabili

Il Fondo di cui al precedente paragrafo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, così come stabilito dall'articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018. In particolare, per l'anno 2020:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'articolo 15, comma 1, lettera d) del CCNL dell'1 aprile 1999, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del CCNL del 5 ottobre 2001. Non ci sono risorse per sponsorizzazioni nell'esercizio 2020;

- b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, comma 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (processi di riorganizzazione) non applicabile in quanto non è stato formalizzato alcun processo di riorganizzazione e riduzione della spesa;
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge per **€ 1.600,00** quali incentivi per funzioni tecniche (esclusi dal limite) ancora da erogare agli aventi diritto;
- d) degli importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lettera b, dell'articolo 67 del CCNL 2016-2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio. Per l'anno 2020 c'è una cessazione priva però di RIA e pertanto l'importo *una tantum* è pari a € 0,00;
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL dell'1 aprile 1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo. Le risorse per il compenso di lavoro straordinario per l'anno 2020 sono state interamente utilizzate e quindi i risparmi sono pari a € 0,00;
- f) delle risorse di cui all'articolo 54 del CCNL del 14 settembre 2000 (indennità per messi notificatori), con i vincoli di destinazione ivi indicati (non applicabile);
- g) delle risorse destinate al trattamento economico del personale delle case da gioco (non applicabile);
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 dell'articolo 67. Secondo quanto previsto dal comma 4, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Nel Fondo sottoposto al Collegio dei revisori e certificato in data 14 dicembre 2018, erano state previste queste risorse per **€ 4.452,42** risorse confermate dal Consiglio direttivo con deliberazione n.60 del 20 dicembre 2018 a parità di servizi erogati nell'anno 2020;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lettera b) dell'articolo 67 del CCNL 2016-2018. Il predetto comma 5 stabilisce che "Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni

organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti economici del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'articolo 56-quater, comma 1, lettera c). Nel Fondo sottoposto al Collegio e certificato in data 14 dicembre 2018, erano stanziati risorse finalizzate al "Mantenimento del servizio di turnazione Guardiaparco" per € 1.642,47 che vengono confermate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 60 del 20 dicembre 2018 a parità di livello dei servizi anche nell'anno 2020, poiché l'ente non versa in alcuna condizione stabilita dal comma 6 dello stesso articolo 67 che ne impedisca lo stanziamento.

7

Il Fondo delle risorse per contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2020 è stato rideterminato, per i motivi sopradetti, con determinazione dell'attuale Responsabile dell'U.O. Affari contabili e personale, in complessivi € 139.322,06, diminuiti di € 46.000,00 quali quote a bilancio per le posizioni organizzative e quindi pari a € 93.322,06, di cui € 1.600,00 relativi ad incentivi per funzioni tecniche accantonati in apposito "Fondo per la contrattazione decentrata" in attesa della contrattazione per la ripartizione delle risorse e del Regolamento previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 e quindi in € 91.722,06 quali risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa. Non ci sono risparmi provenienti dall'esercizio precedente.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 123.383,05
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. (art.67 CCNL 2016-2018)	€ 46.000,00
TOTALE	€ 77.383,05

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Incrementi contrattuali risorse stabili previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018

QUOTA € 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	€ 1.664,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	€ 2.012,60
RIA E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 4.567,52
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DEL TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ 0,00
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ 0,00

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)	€ 0,00
INCREMENTO RIDUZIONE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ 0,00
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€ 0,00
TOTALE	€ 8.244,12

Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

<i>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018</i> <i>Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01(spese compensate)</i>	€ 0,00
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria</i>	€ 0,00
<i>FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)</i>	€ 0,00
<i>INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)</i>	€ 4.452,42
<i>MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)</i>	€ 0,00
<i>SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)</i>	€ 1.642,47
<i>QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)</i>	€ 0,00
<i>RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)</i>	€ 0,00
TOTALE	€ 6.094,89

Risorse variabili non soggette ai limiti

<i>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)</i>	€ 0,00
<i>ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)</i>	€ 0,00
<i>QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE –(d.l. semplificazioni) e condoni edilizi</i>	€ 1.600,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	€ 0,00
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati</i>	€ 0,00
Incentivi tributari – Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell'approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione al 31/12 e conto consuntivo al 31/04)	€ 0,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ 0,00
TOTALE	€ 1.600,00

Decurtazioni del Fondo

In questo paragrafo sono elencati i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

1. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non superiore all'importo determinato per l'anno 2016. L'Ente Parco è dotato di dirigenza (il Direttore previsto dalla legge istitutiva) ma il rapporto è disciplinato da un contratto di diritto privato e la retribuzione è stabilita non dal CCNL della dirigenza attraverso la contrattazione/confronto, ma fissata da autonome decisioni della Giunta regionale Toscana, che l'ha individuata, in ultimo, con Delibera n. 73 del 27 gennaio 2020, in analogia a quanto previsto per le strutture dirigenziali regionali con funzioni di alta complessità organizzativa. Per le limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in ossequio a quanto espresso sulla questione dalla Ragioneria Generale dello Stato, si tiene conto esclusivamente del Fondo per le risorse decentrate del personale di livello, senza

possibilità di cumulo e commistioni con il trattamento della dirigenza per la determinazione del tetto massimo. Le risorse per il trattamento economico del Direttore rientrano invece nella limitazione stabilita per le spese di personale dalla Regione Toscana. Il limite 2016 è pari a € 138.427,12. L'ammontare complessivo delle risorse 2020 soggette a limitazione (comprendendo anche € 46.000,00 riportate a Bilancio per il finanziamento delle posizioni organizzative) ammonta ad **€ 134.045,46** e pertanto il predetto limite è rispettato (così come meglio dimostrato nella tabella allegata sotto la lettera "D"). A tale importo si aggiungono le risorse di parte stabile non soggette a limitazione per **€ 3.676,60** quali incrementi di risorse stabili previste dal CCNL 2016-2018 e **€ 1.600,00** quali risorse variabili, per un totale sottoposto a certificazione di **€ 139.322,06**;

2. Il limite previsto per gli Enti dipendenti della Regione Toscana di cui all'art. 50 dello Statuto, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati dai DEFR, attraverso:
 - un contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;
 - un "raggiungimento del pareggio di bilancio";
 - "assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi".

In base a tali disposizioni con la *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020* – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18 dicembre 2019 – si stabilisce per il triennio 2020-2022, il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. Nella *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021*, in corso di adozione da parte del Consiglio Regionale, il limite è stato confermato anche per il triennio 2021-2023. A tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con un provvedimento della Giunta regionale. Del rispetto delle predette limitazioni deve essere data dimostrazione anno per anno sia in sede di Bilancio preventivo che in sede di Bilancio d'esercizio. La limitazione, che è rispettata, viene riportata in questa sede perché obbliga l'Ente ad assicurare il tendenziale mantenimento della stessa tipologia di servizi. Per questo in sede di contrattazione decentrata non si è ricorsi ad incrementi di cui all'articolo 67, comma 5, lettera b) se non nella stessa misura prevista per l'anno 2016.

3. Gli indirizzi per gli enti parco regionali emanati annualmente ai sensi della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico*

ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”, che all’articolo 44, primo comma, dispone che la Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l’adozione di direttive e di atti di indirizzo. Negli indirizzi forniti non si ravvisano elementi che abbiano ripercussioni sulla determinazione delle risorse per la contrattazione decentrata.

4. L’articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – così come introdotto con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – che impone all’Ente Parco di assicurare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Questa disposizione, che è stata confermata anche dalla Regione Toscana negli indirizzi 2021-2023, assume particolare importanza per la determinazione delle risorse dal 2020 in poi in quanto, dopo l’entrata in vigore del decreto crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58) per le Regioni ed i Comuni sono state apportate significative modifiche circa le limitazioni delle capacità assunzionali e sui tetti del Fondo per il salario accessorio, prevedendo il possibile superamento del tetto del 2016 con l’incremento del “valore medio procapite”, determinato in base alle risorse decentrate dell’anno 2018, in presenza di aumento del personale rispetto a quello presente al 31.12.2018, mantenendo però come limite in valore medio del triennio 2011-2013. Non è chiaro se la normativa regionale si applichi anche agli enti dipendenti. Comunque il personale in servizio al 31 dicembre 2018 era pari a 20 unità, quello in servizio al 31 dicembre 2020 è pari a 19 unità e quello in servizio al 31 dicembre 2020 sarà pari a 20 unità e pertanto, anche se l’Ente Parco nella sua qualità di ente regionale, rientrasse nell’applicazione della disposizione, la stessa non produrrebbe effetti sia in diminuzione (poiché esiste la clausola di salvaguardia e in caso di diminuzione è fatto salvo il Fondo 2018) sia in aumento, fino alla determinazione delle risorse dell’anno 2021 nel caso in quell’esercizio si superassero le 20 unità di personale.
6. Le riduzioni operate sui fondi degli anni precedenti sono state storicizzate in € 3.217,57 quale riduzione prevista dall’articolo 9, comma 2.bis del decreto legge 78/2010 (riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio) ed € 10.626,68 quale riduzione da accordi sindacali finalizzata al rispetto del patto di stabilità regionale.

Sintesi della ricostituzione del Fondo risorse decentrate 2020 sottoposto a certificazione

Questa parte è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base dei paragrafi precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione è pari ad **€ 131.627,17** ottenuto dalla somma del Fondo consolidato pari a € 123.383,05 e dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 4.567,52 e quelle non soggette a limitazioni pari ad € 3.676,60;
- Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione complessivi **€ 7.694,89** ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 6.094,89 e quelle non soggette a limitazioni pari ad € 1.600,00;
- b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi **€ 139.322,06**, che dedotte le somme non utilizzate degli esercizi precedenti (pari ad € 0,00), le risorse di € 1.600,00 (sottoconto 610409 *Incentivi per funzioni tecniche* portate ad incrementare il "Fondo per la contrattazione decentrata") quali incentivi per funzioni tecniche da erogare, le risorse per le posizioni organizzative di € 46.000,00 (sottoconto 610410 *Retribuzione posizioni organizzative*) comportano risorse iscritte nel bilancio 2020 pari ad € 91.722,06 (senza gli oneri riflessi) a fronte di € 81.795,02 (sottoconto 610404 *Competenze accessorie stabili del personale*) ed € 10.632,10 (sottoconto 610406 *Competenze accessorie variabili al personale*) e quindi di complessivi € 92.427,12. Le somme per oneri riflessi sono disponibili sui sottoconti 610423 *Oneri previdenziali INPS*, 610425 *Oneri previdenziali INAIL* e 650113 *IRAP*. Le risorse non erogate entro l'esercizio saranno contabilizzate tra le poste debitorie verso dipendenti.

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle progressioni economiche orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte e dall'articolo 67 e 68 del CCNL 2016-2018, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questo paragrafo sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal CCNL e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa parte rappresenta quindi la quantificazione a cura dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della parte successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del CCNL 2002-2005. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella dovrebbe essere esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo. In questo caso, trattandosi di rideterminazione le voci sono esposte al loro valore di effettivo utilizzo;
2. *Progressioni orizzontali*: sono inseriti i valori del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento. Il valore inserito è quello relativo all'anno 2015 di € 60.781,93, non completamente utilizzati nel 2020.

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica a destinazione vincolata:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 10.595,49
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 60.781,93
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 0,00
TOTALE	€ 71.377,42

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 2020

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse di parte variabile la quota disponibile è pari ad € 6.094,89 poiché € 1.600,00 sono accantonate nel Fondo per contrattazione decentrata in attesa della contrattazione e del Regolamento per la ripartizione da emanarsi ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016,

quali incentivi per funzioni tecniche. L'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di accordo integrativo è riportata nell'ipotesi di accordo e nella Relazione illustrativa redatta dal Direttore.

IL RESPONSABILE U.O.C.
Affari contabili e personale
(Dott.ssa Donella Consolati)
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione Digitale
Decreto Legislativo 82/2005 e smi)*

14

Allegate tabelle "A", "B", "C" e "D"